



Riferimenti Normativi

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”

Introduzione dell'obbligo, a partire dal 1 settembre 2007, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici, per gli artigiani e lavoratori autonomi di dotare i propri lavoratori di una tessera di riconoscimento. Tale tessera dovrà essere data in dotazione a tutti i lavoratori pena la sanzione amministrativa per il datore di lavoro da 100€ a 500€ per ciascun lavoratore, mentre per il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provveda ad esporla la sanzione amministrativa da 50€ a 300€.

D.Lgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Comma 8

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La disposizione ripropone il dettato normativo di parte dell'art. 6 comma 1 della legge n. 123/2007, relativo all'obbligo per il personale di essere munito di apposita tessera di riconoscimento: “Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”.

La parte residua dell'art. 6 comma 1 L. n. 123/07 è invece confluito nell'art. 20 comma 3, Testo Unico: “I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Sistema sanzionatorio

La violazione dell'art. 26 comma 8 T.U., relativa alla tessera di riconoscimento, comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a 500 per ciascun lavoratore. Sotto questo profilo, la sanzione non è stata modificata rispetto a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 della legge delega.

Con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale identifica quali elementi minimi anagrafici debba contenere la tessera identificativa: “I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.”

A tale obbligo saranno soggetti anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all'interno del cantiere edile.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'esposizione del cartellino identificativo, possono assolvere al predetto obbligo mediante annotazione, su apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, con l'obbligo di compilarlo ed aggiornarlo giornalmente con gli estremi del personale impiegato nei lavori.

Si dovranno tenere quindi tanti registri, tutti preventivamente vidimati, quanti sono i cantieri dell'impresa per cui molte piccole imprese adotteranno l'obbligo più pratico derivante dalla dotazione di tessere identificative. Tali indicazioni sono state riconfermate dalla Direzione Generale anche con la circolare n. 14 del 2007.



La Tessera Identificativa

La legge non richiede formati o modelli particolari per il tesserino, che, pertanto, potranno essere liberamente scelti dall'impresa. La legge prevede altresì l'obbligo per i lavoratori di esporre tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibili dal personale ispettivo. Pertanto è opportuno che la consegna del cartellino al dipendente sia accompagnata da una nota con la quale si richiama l'obbligo citato e si indicano le sanzioni cui il dipendente potrebbe essere soggetto dal competente personale ispettivo in caso di mancata esposizione. La nota, che potrà essere redatta secondo il fac-simile prodotto dal software, dovrà essere firmata per ricevuta dal dipendente. Dato l'uso in ambienti di lavoro si consiglia di plastificare o inserire il tesserino prodotto in appositi porta badge in PVC trasparenti, opportunamente scelti tra le tipologie offerte dal mercato in modo da produrre il minor ostacolo all'attività lavorativa.

Le dimensioni standard del tesserino sono le seguenti:

- larghezza 3.375" (pollici) equivalente a 8.centimetri
- altezza 2.125" equivalente a 5.39 centimetri
- spessore 0.35" equivalente a 0.9 millimetri